



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 21.01.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ESERCIZIO E P.E.G. PROVVISORIO ANNO 2016.-

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18,15, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) DOTT.SSA MIGUIDI SILVIA	SINDACO-PRESIDENTE	X	
2) PUNCHIA LUIGI	ASSESSORE	X	
3) PAPA GIANNI	ASSESSORE		X
TOTALE		2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Ugo Renato Palmieri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la legge 23.12.2014 n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
- la legge 28.12.2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

DATO atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2016;

CONSIDERATO che il Comune di Montecrestese a tutt'oggi non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2016;

ATTESO che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i principi contabili del D. Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014;

RISCONTRATO che le nuove regole dell'esercizio provvisorio decorreranno dal 2016;

VISTO quanto previsto dall'allegato 4/2 al punto 8 del D. Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" che testualmente si riporta:

8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2015/2017.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non

utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoriери gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio.

Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, corrisponde a quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO atto che questo Comune pur non essendo obbligato ha sempre predisposto ed approvato il piano esecutivo di gestione;

RITENUTO opportuno approvare il piano esecutivo di gestione provvisorio, in attesa della deliberazione del Bilancio Triennale 2016/2018, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 10, del D. Lvo n. 267/2000, assegna al Sindaco il Compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i Responsabili di Servizio, oppure anche il Segretario Comunale, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del medesimo D.L.vo n. 267/2000, e in generale, alle responsabilità della gestione dei budget di spesa;

PRESO ATTO dei provvedimenti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio;

DATO ATTO che il presente provvedimento intende altresì assumere la natura di maxi-deliberazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lvo n° 267/2000;

EVIDENZIATA l'urgenza del presente atto, in considerazione delle necessità di avviare l'affidamento dei budget ai sopraccitati responsabili;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio economico finanziario;

SU richiesta del sottoscritto il Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lvo n.267 del 18/08/2000, attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CON voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2016 il Comune agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio secondo le disposizioni in premessa riportate;
2. di autorizzare i Responsabili di Servizio, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione del bilancio di previsione 2016 ad assumere impegni di spesa nei limiti indicati dalla normativa prevista dal D. Lgs 118/2011 all'allegato 4/2;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, come da documento collazionato all'originale (allegato A);
- 4) di prendere atto che la gestione di detti capitoli è riservata ai responsabili dei servizi, nominati con provvedimenti del Sindaco e che si intendono qui integralmente riportati;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento ha altresì valore di maxi-deliberazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgvo n. 267/2000 e s.m.i.;
- 6) di comunicare immediatamente il presente atto, ai Responsabili dei Servizi e al Segretario Comunale, dando atto che la presente ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente deliberazione;

La Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.UGO RENATO PALMIERI



VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. UGO RENATO PALMIERI



VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OLIVA MARINA



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 1-1 FEB. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li 1-1 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO RENATO PALMIERI



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

**DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2016**

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 21.01.2016

RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- PEREGO Margherita: segreteria – affari generali – organi istituzionali – anagrafe – stato civile – elettorale – censimento – statistica – archivio – protocollo – servizi amministrativi – gestione imposte e tasse comunali – commercio – stipula di contratti relativi al servizio quando rogati dal segretario.

Il Responsabile del Servizio, fatta salva la determinazione dei termini per l'attuazione dei singoli interventi/progetti, è tenuto a espletare tutti gli atti necessari per garantire il corretto funzionamento dei servizi affidati.

Le funzioni di Responsabile del Servizio comportano l'assunzione di tutti gli atti gestionali, nessuno escluso, e riconducibili in via esplicativa ma non esaustiva da quelli individuati dall'art. 6 della legge 127/1997 e s.m.i..

Il servizio di segreteria comunale è preposto principalmente al supporto dell'attività degli uffici comunali e degli Organi Istituzionali (Sindaco, Giunta e Consiglio)

Il Responsabile del Servizio è tenuto a espletare tutti gli atti necessari per garantire il corretto funzionamento dei servizi affidati, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Tale attività risulta quindi di tipologia mista amministrativa e gestionale.

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO – ECONOMATO

- OLIVA rag. Marina: servizio finanziario - servizio economato - funzioni previste dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali, dal regolamento per le spese economali, dalla convenzione con l'organo di revisione – gestione emissione fatture riguardanti entrate proprie del comune – gestione ed adempimenti connessi alla riscossione delle entrate;

Le funzioni di Responsabile del Servizio comportano l'assunzione di tutti gli atti gestionali, nessuno escluso, e riconducibili in via esplicativa ma non esaustiva da quelli individuati dall'art. 6 della legge 127/1997 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio è tenuto ad espletare, oltre alle funzioni proprie del servizio, tutti gli atti necessari per assicurare il corretto accertamento delle entrate e il corretto impegno delle spese secondo quanto dispone la vigente normativa nel rispetto del vigente regolamento di contabilità.

Il servizio Ragioneria ha l'importante compito, affidatogli dalla legge, di coordinare e gestire l'attività finanziaria del Comune. Svolge, quindi, un ruolo di supporto a tutti gli altri Settori che, ovviamente, sono parte attiva nella gestione economico e finanziaria dell'Ente.

Tale attività risulta quindi di tipologia mista amministrativa e gestionale.

**DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2016**

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 21.01.2016

Il Responsabile del Servizio è tenuto a espletare tutti gli atti necessari per garantire il corretto funzionamento dei servizi affidati, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

- **RESPONSABILE SERVIZI UFFICIO TECNICO**

- ROMEGGIO Geom. Maurizio: servizio ufficio tecnico - lavori pubblici - edilizia pubblica e privata - urbanistica – manutenzione beni comunali – espropri – viabilità – gestione attività operai – spese di investimento – discariche – cave – stipula di contratti relativi al servizio quando rogati dal segretario – sportello unico per le attività produttive decentrato.

Le funzioni di Responsabile del Servizio comportano l'assunzione di tutti gli atti gestionali, nessuno escluso, e riconducibili in via esplicativa ma non esaustiva da quelli individuati dall'art. 6 della legge 127/1997 e s.m.i..

Tale attività risulta quindi di tipologia mista tecnica e gestionale.

Il Responsabile del Servizio è tenuto a espletare tutti gli atti necessari per garantire il corretto funzionamento dei servizi affidati, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.